COMUNE DI LATRONICO (PZ)

L'AUTOTUTELA AGEVOLA

DALLA BASILICATA ALLA SARDEGNA: L'ESEMPIO DI LATRONICO E LA DIFFUSIONE DELL'INFORMAZIONE AL CONVEGNO ASPOL

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, nell'intento di evitare assurdi contenziosi con oneri a carico dei cittadini-utenti della strada e delle Pubbliche Amministrazioni, auspica e promuove l'esercizio del potere di autotutela e in particolare l'annullamento d'ufficio degli atti amministrativi.

L'obiettivo è l'applicazione dell'art. 185 del codice della strada: norma introdotta col contributo dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti nel 1991 tramite la legge n. 336 (c.d. legge Fausti), di seguito trasfusa nel Codice della Strada. A tal fine, una delle strade intraprese dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è l'autotutela amministrativa: un rimedio preventivo efficace ed efficiente che troppo spesso è sottovalutato (se non dimenticato) dalle amministrazioni.

In sintesi, non si tratta di un ricorso ma di una richiesta di riesame tesa a stimolare un atto di ritiro della Pubblica Amministrazione a correzione del proprio operato.

L'autotutela è un principio generale dell'attività amministrativa e può riguardare qualsiasi atto amministrativo: dal verbale di accertamento all'ordinanza istitutiva della segnaletica.

Uno degli ultimi casi di annullamento in autotutela affrontato dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è la revoca dell'ordinanza n. 51/2010 del Comune di Latronico (PZ) con la quale si vietava la sosta delle autocaravan su tutto il territorio comunale.

Ancora una volta l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha analizzato il caso e incaricato i propri consulenti legali facendosi carico di costi e oneri a beneficio di tutti i camperisti per ripristinare la legalità violata da un'amministrazione comunale.

Il Sindaco di Latronico, infatti, ha dapprima esercitato illegittimamente il proprio potere ma dopo l'intervento dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha riconosciuto le preminenti ragioni di interesse pubblico revocando la propria ordinanza.

COMUNE DI LATRONICO

(Provincia di Potenza)

Lgo Manzoni, 10 - 85042 Latronico (PZ)

Prot. 1855 Latronico 8 Maggio 2010

Ordinanza nr. 51

OGGETTO: divieto permanente di sosta e di campeggio con caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili, sia in aree pubbliche che private, al di fuori delle aree appositamente circoscritte sotto il profilo igienico-sanitario, in tutto il territorio comunale.

IL SINDACO

CONSIDERATO che si sono verificati casi di stazionamento di caravan, autocaravan ed altri mezzi con installazione di strutture per svolgere le consuetudini di vita, configurando di fatto una situazione di campeggio o stazionamento in aree prive delle caratteristiche che rendono esercitabili tali attività;

che ragioni di tutela del territorio, con particolare riguardo agli aspetti igienico sanitari, ordine pubblico, decoro paesaggistico e sicurezza della viabilità, rendono necessario disciplinare in modo adeguato la sosta e lo stazionamento in forma di campeggio di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili, in forma singola o collettiva, nel territorio;

PRESO ATTO che il Comune di Latronico, nell'ambito del proprio territorio, non dispone di aree adeguatamente e sufficientemente attrezzate e predisposte per ospitare la sosta finalizzata a campeggi ed al pernottamento a mezzo dei citati veicoli;

RITENUTO che tale tipo di condotta rappresenta un concreto pericolo per la salute pubblica dovuto alle carenti condizioni igienico-sanitarie (pifferi, scarichi, quantità di abbandoni all'inquinamento ed alle lagnanze) non solo per chi vi sosta, ma anche per la popolazione e per quanti si trovino a transitare vicino o nell'area;

che l'impiego di tali spazi improvvisati, risulta compromette la sicurezza, l'igiene, le salute degli stessi occupanti per vari motivi, tra cui: l'assenza di adeguati sistemi di riscaldamento, l'esposizione agli effetti negativi del clima sia in estate, per l'accesso ai caldo, sia in inverno a causa delle fredde temperature, lo spazio vitale inadeguato, l'assenza di servizi igienici anche elementari, ecc.;

RILEVATO che spesso le aree fatte oggetto di bivacco occasionale vengono lasciate in condizioni igieniche precarie a causa dell'incontrollato abbandono di rifiuti domestici e di oggetti di ogni genere, anche pericolosi, e che non risulta materialmente possibile per l'Amministrazione Comunale vigilare continuamente sul comportamento dei soggetti responsabili, non è neppure possibile attribuire con ogni certezza giuridica tali violazioni a soggetti determinati o precedentemente identificati, se non in casi di contestazione diretta, per cui occorrono fatti idonei sull'incorrettezza ambientale e cioè ad illeciti per la pulizia straordinaria di tali aree;

PRECISATO che l'oggetto vietato della presente ordinanza non è costituito da qualsiasi tipo di veicolo, in particolare camper, né una volta disciplinerebbe la pratica del turismo itinerante con veicoli, peraltro consentito e disciplinato dall'art. 185 del codice della strada, ma vuole unicamente essere un documento all'attività e non comporta del tutto [illegible] campeggio di sosta, comprese quelle [illegible] per possibili situazioni critiche di carattere igienico sanitario, senza collocare le preoccupazioni e l'allarme sociale che tali comportamenti ingenerano, arrecando anche il timore di insicurezza della popolazione;

VALUTATO che tale fenomeno lede - così come dichiarato dall'[illegible] il presente provvedimento di emanazione - il bene della sicurezza urbana intesa, ai sensi dell'art. 1 del DM 5.8.2008 del Ministro dell'Interno, quale "bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

RILEVATO che l'art. 3 - Definizioni degli interventi edilizi - del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, alla lettera e.5) stabilisce che si configura quale intervento di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, soggetto a permesso

di costruire, "l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campeggi, parcheggi per roulotte o per camper, depositi di merci o materiali, nonché per l'esercizio di attività commerciali e industriali, salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di [illegible] di cui al D.Lgs. 30 luglio 2008 n. 267, come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, in riferimento al potere di ordinanza dei sindaci per fronteggiare situazioni che incidono sul benessere della comunità locale";

DATO ATTO che detta presente ordinanza [illegible] la comunicazione al Sig. Prefetto di Potenza ai sensi dell'art. 54, comma 4, del citato D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 6, 7 e 185 del nuovo codice della strada;

VISTA la L. 24 novembre 1981 n. 689;

ORDINA

In tutto il territorio comunale, sia in aree pubbliche che private, sono vietate l'attendamento anche occasionale e l'attività di campeggio e la sosta di caravan, autocaravan, camper, veicoli di qualsiasi natura e comunque denominati, quando essi provengono al di fuori di aree appositamente ubicate sotto il profilo igienico-sanitario e prive dei requisiti e delle autorizzazioni richieste.

SANZIONE: Ai trasgressori della presente Ordinanza, fatta salva la possibilità di convertire le sanzioni previste per la violazione di altre norme di legge e regolamenti, verrà applicata la sanzione amministrativa - pecuniaria, compresa da un minimo di euro 25 ad un massimo di euro 500 euro, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 7 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma.

Ai fini della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato.

Dalla violazione della presente ordinanza consegue, altresì, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione, dell'immediato ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.

[illegible] obbligo di immediata interruzione della sosta. Qualora non abbia luogo l'allontanamento immediato è prevista la rimozione forzata di ogni mezzo.

Sono l'inottemperanza all'ordine, si procederà alla conseguente segnalazione all'Autorità Giudiziaria per violazione all'art. 650 C.P.

AVVERTE

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, avverso il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse, potrà proporre ricorso entro 60 (sessanta) giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata o in alternativa, in via straordinaria al Presidente della Repubblica, per i soli vizi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, in applicazione del D.P.R. 2411 11/1971, n. 1199.

DISPONE

Il presente provvedimento ha vigenza immediata e resta in vigore fino alla sua revoca formale.

La presente ordinanza è trasmessa alla Prefettura di Potenza Ufficio Territoriale del Governo, alla Questura di Potenza, alla Locale Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Lauronzo, al Comando Polizia Locale e sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio.

La Polizia Locale di Latronico e la Forza pubblica sono incaricati della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Latronico, 8 Maggio 2010

IL SINDACO

CAMBIARE È POSSIBILE

A TUTTI I CAMPERISTI IL DIRITTO-DOVERE DI FARE INFORMAZIONE